

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2847

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALDERISI, DEL PENNINO, BATTISTUZZI, PELLICANÒ,
DE LORENZO, RUTELLI**

Presentata l'8 giugno 1988

Integrazioni all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per la garanzia della corretta quantificazione delle leggi di spesa e modifica dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei problemi fondamentali che caratterizza la situazione della finanza pubblica in Italia è dato dalla insufficiente quantificazione delle nuove o maggiori spese disposte dalle leggi

Cio priva del presupposto sostanziale la stessa regolarità contabile delle coperture che, pure, in questi ultimi anni è stata notevolmente perfezionata, ad esempio con l'estensione del riscontro su base triennale

Con i commi 2, 3 e 4, dell'articolo 2, della legge finanziaria per il 1988 (legge n. 67 dell'11 marzo 1988) al problema è stata data una soluzione che appare assolutamente corretta investendo delle responsabilità dell'appropriata quantifica-

zione, anzitutto, il Governo, a cui spetta l'attuazione delle leggi ed è, perciò, istituzionalmente in possesso dei dati relativi alla loro gestione

Il comma 7 dello stesso articolo 2 stabilisce, anche, una procedura per la identificazione tempestiva degli oneri eccedenti quelli previsti, che emergono nel corso dell'applicazione delle leggi. A questo scopo dispone che qualora ciò avvenga il Governo ne informi le Camere ed assuma le conseguenti iniziative

Con la presente proposta di legge si intende accrescere l'efficacia di questa procedura che, nel testo della legge finanziaria, è affidata interamente all'iniziativa del Governo e non prevede sanzioni nel caso della sua inattività

Questo obiettivo è perseguito modificando il testo del suddetto comma 7 in più parti.

Viene anzitutto meglio precisato, da un lato, che la procedura è volta espressamente a misurare i maggiori oneri che si producono rispetto alle quantificazioni previste nelle singole leggi e, dall'altro, che le conseguenti iniziative spettanti al Governo non sono generiche ma devono tradursi in disegni di legge volti a sanare la situazione.

È chiamato in gioco così, a sua volta, il Parlamento che potrà assumere le proprie scelte e le proprie responsabilità al riguardo. Viene quindi stabilito, ed è questo il contenuto fondamentale della proposta, che in mancanza di iniziative legislative del Governo, a fronte di deviazioni che esso ha, pure, denunciato, sia attivato un meccanismo alternativo di arresto delle stesse.

Questo è stato identificato nel divieto di autorizzare la esecuzione di spesa a carico delle leggi in questione quando eccedono gli importi in esse quantificate per il primo triennio di attuazione. Questo periodo di riferimento è stato assunto poiché, come già accennato, in tutte le leggi di spesa è specificato, ormai da tempo, l'onere per ciascuno degli anni del bilancio triennale.

In sostanza, se non sono proposti provvedimenti di legge correttivi delle tendenze previste, nella duplice forma della riduzione delle prestazioni o del riferimento di una copertura ulteriore, si interviene sul piano della gestione.

Il meccanismo è eminentemente rivolto alle spese correnti, dal momento che i maggiori oneri previsti per quelle di conto capitale impongono, quasi sempre, la richiesta di finanziamenti supplementari per il completamento delle opere; esso è anche da applicarsi in via preventiva, poiché è efficace soltanto se attivato con riguardo alla gestione in corso.

A consuntivo è previsto, comunque, che non si proceda alla sanatoria dei debiti assunti da soggetti decentrati di spesa, per effetto di maggiori oneri af-

frontati nell'attuazione di leggi, qualora il Governo non abbia presentato le opportune proposte in tempo utile.

Viene confermata la disposizione, già prevista nel comma 7 dell'articolo 2 più volte citato, per cui la stessa procedura si applica alle pronunce della Corte costituzionale o giurisdizionali suscettibili di produrre nuovi oneri.

Un perfezionamento ulteriore della efficacia della procedura è poi previsto nel secondo comma aggiunto all'articolo 4 della legge n. 468 del 1978 dal primo articolo della presente proposta di legge. Viene richiesto, infatti, che la Corte dei conti, oltre alla relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, prevista dall'articolo 2, comma 6 della legge finanziaria per il 1988, riferisca annualmente al Parlamento sulla insorgenza di maggiori oneri verificata nel corso dell'attuazione delle leggi.

È così apprestata una fonte di conoscenza e valutazione per il Parlamento integrativa delle informazioni ricevute dal Governo.

Si è consapevoli che la piena attuazione della normativa proposta comporta, da un lato, mutamenti rilevanti sul piano contabile, poiché parametro delle procedure di spesa, per lo specifico profilo qui toccato, non è più il capitolo ma la legge e, dall'altro, interventi su quello organizzativo, per quanto attiene alle strutture delle amministrazioni ed ai compiti, ed alle strutture, della Corte dei conti.

Nondimeno, la proposta in oggetto è necessaria per incidere alla radice delle cause della perdita di controllo della spesa pubblica avviando un processo irreversibile in questa direzione, nel corso del quale potranno essere messe a punto tutte le concrete ed ulteriori esigenze.

Per questi stessi motivi il suo rilievo istituzionale appare elevato e ci induce ad operare in sede di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 468, ampliando, in particolare, la previsione normativa che in essa è dedicata al problema della copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese, con l'articolo 4.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si accertino o si prevedano maggiori spese o minori entrate, rispetto alle quantificazioni in esse stabilite, il Governo ne dà immediatamente notizia al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative legislative. In mancanza di tali iniziative non possono essere assunti, da parte delle pubbliche amministrazioni, impegni eccedenti gli importi di spesa indicati nelle leggi medesime per il primo triennio di attuazione, né possono essere stabilite successivamente regolazioni di debiti pregressi a favore di enti decentrati di spesa. La Corte dei conti non ammette alla registrazione gli impegni di spesa o gli ordini di pagamento assunti in violazione del predetto divieto. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella relazione sul rendiconto generale dello Stato la Corte dei conti indica i casi di maggiore spesa o minore entrata verificatisi nell'attuazione delle leggi approvate nei tre esercizi finanziari precedenti a quello in corso e ne illustra le cause ».

ART. 2.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono abrogati.